

STATUTO

**SOCCORSO SARDO
SARDEGNA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA KENNEDY 2

Numero REA: SS - 188777

Codice fiscale: 02594320901

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al N. 60981/33216 di Repertorio	
	STATUTO	
	DELLA COOPERATIVA	
	"SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA E	
	NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede in SASSARI la Società Cooperativa so-	
	ciale denominata "SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE".	
	La sede della società è nel comune di SASSARI all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese.	
	La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ARTICOLO 2	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civi-	
	le.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel	
	caso in cui non si superino i parametri stabiliti	
	dall'art.2519 si applicano le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	

	TITOLO II - SCOPO E OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali e al contempo perseguire la	
	promozione umana, l'integrazione sociale nella vita attiva di	
	persone con disturbi fisici, psichici e con difficoltà di	
	adattamento alla vita sociale attraverso il loro inserimento	
	nella gestione in forma associata di attività di lavoro.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai so-	
	ci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	come disposto dalla L.3 aprile 2001, n.142 e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperati-	
	va un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o au-	
	tonoma, di collaborazione ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli arti-	
	coli 2512 e 2513 del codice civile.	

4 di 44

dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

ARTICOLO 4

La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, si propone di operare con spirito cooperativistico nell'esercizio delle seguenti attività:

- l'erogazione di servizi socio-sanitari assistenziali e di salvaguardia ambientale; con particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con mezzi appositamente attrezzati quali ambulanze di rianimazione, mezzi allestiti per il soccorso pediatrico, automediche e qualsiasi altro mezzo appositamente attrezzato o allestito, anche per il soccorso a mare, sia in proprio che per conto di enti pubblici che privati;
- attività di trasporto di anziani , dializzati e disabili ed inserimento presso le relative strutture sanitarie, attività di scuolabus;
- Soccorso stradale, tramite mezzi appositamente attrezzati per il traino e/o trasporto di autovetture, automezzi, motocicli e simili, quali carro-gru e carro attrezzi e simili, condotti da personale qualificato;
- attività di officina meccatronica ed officina itinerante rientrante nelle attività previste dalla legge 122/92;
- attività di ausilio alla protezione civile per la prevenzione

	ne e gestione di situazioni di emergenza;	
	- la realizzazione e la gestione di attività di servizi alla	
	persona, quali asili nido, baby parking, colonie estive, ludo-	
	teche e simili, servizi di assistenza domiciliare e tutelare	
	per anziani e disabili, di case famiglia sia in proprio che	
	per conto di enti pubblici e/o privati nonché organizzazione e	
	gestione di eventi sociali quali "la giornate del malato" e	
	"la giornata dell'anziano";	
	- collaborazioni con associazioni di volontariato per lo svol-	
	gimento di servizi di soccorso, socio-assistenziali per mino-	
	ri, anziani, portatori di handicap e tossicodipendenti;	
	- la formazione di squadre per il soccorso a anche a mare e la	
	collaborazione con il servizio di eli-soccorso istituendo	
	squadre preparate ad operare all'interno di elicotteri;	
	- l'organizzazione di corsi di primo soccorso all'interno di	
	strutture pubbliche e private;	
	- la gestione di strutture da adibire al ricovero di persone	
	con particolari problemi come le case famiglia, residenze per	
	anziani, centri diurni e similari;	
	- l'attività edile ed impiantistica diretta alla sistemazione	
	di strutture da adibire a proprie sedi, da utilizzarsi diret-	
	tamente o tramite terzi, dirette anche al ricovero di persone	
	e mezzi;	
	- servizi di pulizia locali ed aree pubbliche e non; servizi	
	per la realizzazione e manutenzione di verde pubblico e priva-	

	to; servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sia	
	nel settore idraulico che delle opere edilizie in generale;	
	- la gestione di mense pubbliche e private, di pubblici eser-	
	cizi e turistici, anche in modo complementare alle attività	
	suindicate;	
	- i servizi consulenziali nel senso più ampio del termine per	
	tute le attività sopra citate, l'esecuzione di progetti di ri-	
	cerca scientifica e /o formazione professionale e/o incarichi	
	di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-	
	sanitari ed educativi.	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra at-	
	tività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrat-	
	tuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finan-	
	ziaria necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali e comunque sia indirettamente che direttamente attinente	
	ai medesimi, compresa la prestazione di garanzie reali e non	
	reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indi-	
	retta di interessenze e partecipazioni in altre società od im-	
	prese aventi oggetto analogo od affine e/o connesso al pro-	
	prio, e utilizzare le leggi comunitarie, nazionali e regionali	
	in vigore.	
	La società potrà compiere, nei limiti e secondo le modalità	
	previste dalle vigenti norme di legge, tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare	

commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, concedere e ricevere anche dai soci finanziamenti anche di tipo infruttifero.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che condividendo lo scopo e l'attività della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nell'articolo 7 dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. Il

	numero dei soci volontari non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	I soci sono divisi nelle seguenti categorie:	
	- soci ordinari che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità, sono dotati di specifi-	
	che professionalità; Essi perseguono lo scopo di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e	
	le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai	
	fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità	
	di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono di-	
	sciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della	
	legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere	
	soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di	
	agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capa-	
	cità professionale nei settori di cui all'oggetto della coope-	
	rativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali con la propria attività lavorativa o profes-	
	sionale;	
	- soci volontari (categoria speciale) che prestano attività di	
	lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta	
	per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e	

non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto ma esclusivamente per fini di solidarietà;

- soci in prova (categoria speciale) che prestano la loro attività anche in modo non retribuito non sono dotati di specifiche professionalità e sono obbligati a seguire i percorsi formativi prescritti dal regolamento interno o dall'assemblea dei soci;

- soci sovventori quali apportatori di capitale non remunerato per sostenere gratuitamente l'attività della cooperativa.

Inoltre possono essere ammessi soci finanziatori che investono capitali nella cooperativa e avvalersi delle prestazioni istituzionali di questa e soci cooperatori anche diversi dalle persone fisiche e, in particolare, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia prevista la collaborazione o lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Fino a che il numero dei soci non risulti superiore a nove unità non potranno essere ammesse, quali soci, persone giuridiche.

ARTICOLO 6

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una delle categorie speciali in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	

	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ri-	
	storni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale,	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt.2422, 2545 bis e 2476, comma	
	2, del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	

e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria e gli organi sociali;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non può essere superiore a 5 anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 8.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, il luo-

	go e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la	
	sede, la cittadinanza ed eventualmente i dati del rappresen-	
	tante legale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore, ne' superiore al limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al rego-	
	lamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	e) copia di richiesta di ammissione da parte dell'organo pre-	
	posto se trattasi di personalità giuridica.	
	Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'artico-	
	lo 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazio-	
	ni ed enti, oltre quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c) e d) per le persone fisiche, la doman-	
	da di ammissione dovrà contenere i seguenti dati e notizie:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal preceden-	
	te art. 5.	

L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive possibilità della cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.

L'Organo amministrativo deve, ove ne venga fatta richiesta scritta, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

L'Organo amministrativo deciderà in merito a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 8

L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'art.6 del presente statuto.

La delibera di ammissione come socio deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In caso di rigetto, l'aspirante socio può chiedere all'assemblea di pronun-

	ciarsi sulla delibera	
	di rigetto della sua istanza. L'assemblea, se non viene appo-	
	sitamente convocata, delibera sulle domande non accolte in oc-	
	casiona della sua prossima successiva convocazione.	
	Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le pro-	
	prie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quanti-	
	tà delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione e il so-	
	vrapprezzo, il cui importo deve essere determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori.	
	Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa	
	inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompa-	
	gnata dal contemporaneo versamento delle somme dovute.	
	In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto	
	della sua immediata annotazione nel libro soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà in-	
	staurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma	
	scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di	

cui al successivo articolo.

Relativamente ai soci possessori di strumenti finanziari, questi, oltre alle altre indicazioni di cui al precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità delle azioni maggiorative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative, associazioni e/o enti di natura pubblica e privata che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di esercitare in proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata dalla cooperativa.

E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate, collegate o con le quali si abbia un costante rapporto di collaborazione.

TITOLO IV - RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE E

CAUSA DI MORTE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 11

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-

gittimano il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art.2532C.C..

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Inoltre hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione, fusione o scissione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- f) la proroga dell'eventuale termine.

ARTICOLO 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per

avere diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ARTICOLO 13

L'esclusione può essere deliberata sia dal Consiglio di Amministrazione che dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge anche in quelli seguenti:

- a) esclusione del socio che, previa intimazione da parte degli amministratori, non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte e o di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- b) esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita;
- d) esclusione del socio che sia dichiarato fallito;
- e) esclusione del socio che non ottemperi alle obbligazioni

	derivanti dalle disposizioni di legge, dal presente statuto,	
	dai regolamenti sociali, dai rapporti mutualistici, dalle de-	
	liberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno tem-	
	poranea, del rapporto;	
	f) esclusione del socio che senza giustificato motivo non par-	
	tecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolar-	
	mente convocate;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 9;	
	g) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività identi-	
	che o affini con quella della cooperativa, salvo specifica au-	
	torizzazione del consiglio di amministrazione;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o nel	
	caso il cui il rapporto di lavoro non subordinato sia stato	
	risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	k) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla so-	
	cietà cooperativa ed alla sua immagine e buon nome, per il	
	tramite della sua condotta anche in riferimento al comune de-	
	coro.	
	L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e diventa	

	operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura de-	
	gli amministratori.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 14	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del pre-	
	cedente articolo.	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota o al rimborso delle azioni. I soci re-	
	ceduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle quote di capitale da essi effettivamente versate,	
	la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo ef-	
	fettivamente versato ed eventualmente rivalutato in base alle	

	leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata, si matura nella mi-	
	sura e con le modalità previste nel presente articolo.	
	ARTICOLO 16	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio	
	o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti chi sono gli	
	aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscos-	
	sione.	
	Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio a	
	titolo di ristorno o a seguito dell'imputazione delle riserve	
	divisibili a capitale, la liquidazione o il rimborso, unita-	
	mente agli interessi legali, può essere corrisposta in più ra-	
	te entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della quota si sia veri-	
	ficata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azio-	
	ni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-	
	li verso la società gli eredi del socio defunto.	

ARTICOLO 17

La cooperativa può emettere strumenti finanziari solo nei limiti previsti dal 4° comma dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO V -TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 18

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

ARTICOLO 19

Il patrimonio sociale è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

A.1) un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci cooperatori;

A.2) azioni nominative trasferibili per i soci finanziatori;

B) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile;

C) da eventuali riserve volontarie;

D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci finanziatori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;

E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;

F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro. Le quote possono essere liberate anche con modalità diverse dal denaro.

I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere

superati in diversi casi:

a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;

b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a titolo di ristorno;

c. in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone fisiche o di sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

ARTICOLO 20

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura

	dell'esercizio sociale.	
	Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo	
	nei casi previsti dalla legge.	
	L'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito del-	
	la Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari	
	in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono indicare,	
	in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico.	
	L'illustrazione dei criteri suddetti deve essere svolta	
	nell'ambito della "relazione sulla gestione".	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore	
	dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo	
	di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retri-	
	butivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle ri-	
	spettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ov-	
	vero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui	
	all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	

27 di 44

stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, con l'emissione di nuove azioni o con l'emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei Sindaci, quando previsto.

ARTICOLO 23

ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

ARTICOLO 24

All'assemblea ordinaria compete:

- a) approvare il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la destinazione degli utili;
- b) costituire, ridurre o estinguere i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale;
- c) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprenditoriale;
- d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche sociali, determinandone durata e compensi;
- e) determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza o

	dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di	
	Amministrazione per la loro attività collegiale e l'eventuale	
	retribuzione annuale dei sindaci (quando nominati) per l'inte-	
	ro periodo di durata del loro ufficio;	
	f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;	
	g) decidere di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;	
	h) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;	
	i) nominare gli arbitri che la cooperativa dovesse indicare	
	nell'eventualità di cui al successivo articolo 38;	
	l) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge,	
	per statuto e per decisione del consiglio di amministrazione,	
	debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali	
	la legge prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in sede	
	straordinaria.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre cen-	
	toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso	
	in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine è fis-	
	sato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori	
	segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della di-	
	lazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Con-	
	siglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia	
	fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (quando	
	nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo	
	del capitale sociale, nella richiesta devono essere indicati	
	gli argomenti da trattare. In questi ultimi casi la convoca-	

	zione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:	
	a) sulle modificazioni dello statuto sociale;	
	b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;	
	c) sulla proroga della sua durata;	
	d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-	
	tori;	
	e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge	
	alla sua competenza.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel terri-	
	torio nazionale.	
	L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso	
	comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assem-	
	blea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora sia della	
	prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e l'elenco	
	delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddet-	
	te, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'as-	
	semblea tutti i componenti dell'organo di amministrazione, e	
	se previsto dell'organo di controllo.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente co-	

	stituita in prima convocazione quando vi partecipano i soci	
	che rappresentano almeno la metà del numero dei voti attribui-	
	ti all'intera base sociale e delibera a maggioranza assoluta;	
	Le stesse circostanze devono sussistere in seconda convocazio-	
	ne se all'ordine del giorno figurano la costituzione o l'e-	
	stinzione dei fondi di cui al precedente articolo 24, per tut-	
	te le altre materie di competenza dell'assemblea ordinaria in	
	seconda convocazione questa si tiene qualsiasi sia il numero	
	dei voti portati dai presenti, purché quelli portati dai soci	
	cooperatori siano almeno il sessantasette per cento e delibera	
	a maggioranza assoluta.	
	Nel caso in cui non sia valida in prima convocazione, l'assem-	
	blea deve essere riconvocata entro trenta giorni e non può	
	avere luogo lo stesso giorno della prima.	
	In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolar-	
	mente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei	
	voti attribuiti all'intera base sociale e delibera con il voto	
	favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in	
	assemblea.	
	ARTICOLO 27	
	Per le votazioni si procederà in modo palese.	
	ARTICOLO 28	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino	
	iscritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta gior-	
	ni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sotto-	

scritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota o il numero delle quote possedute. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, da determinarsi con delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 29

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione in sua assenza è presieduta dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Spetta al presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea e, in particolare, di verificare la sussistenza delle circostanze indicate al precedente articolo 26.

ARTICOLO 30

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o a revoca da parte dell'assemblea dei soci, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Essi avranno diritto ad un compenso per la carica ricoperta se stabilito dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nominati dall'assemblea;

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-

	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-	
	tivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Le votazioni solo palesi.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale	
	(quando nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici	

	incarichi a carattere continuativo, in favore della Cooperati-
	va.
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci , e quant'al-
	tro non delegabile per legge. Il consiglio di amministrazione
	deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui
	oggetto della decisione siano la remunerazione della presta-
	zione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione
	o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
	L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri
	per la gestione della Cooperativa. Spetta, pertanto, fra l'al-
	tro e a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazio-
	ne:
	a) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle delibera-
	zioni;
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren-
	ti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare,

	permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e possibile operazione	
	presso istituti di credito di diritto pubblico e privati,	
	aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo sco-	
	perto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'a-	
	pertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie	
	anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avval-	
	lare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e car-	
	tolari in genere;	
	e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Coopera-	
	tiva aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al	
	Presidente del consiglio di Amministrazione;	
	g) assumere, nominare e licenziare il personale della Coopera-	
	tiva nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e diri-	
	genti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire	
	specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di speci-	
	fica competenza del Consiglio di amministrazione, definendone	
	i limiti ed i controlli;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	

	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente statu-	
	to siano riservati all'Assemblea generale;	
	l) determina l'ammontare dell'eventuale tassa d'ammissione.	
	Il consiglio inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	dita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale	
	della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre-	
	sentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio,	
	al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	ARTICOLO 31	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..	
	ARTICOLO 32	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di ammi-	
	nistratore è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	

amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare consulenti, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

ARTICOLO 33

COLLEGIO SINDACALE

Vi è l'obbligo di nominare il collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria quando la cooperativa ha un capitale sociale superiore al valore minimo stabilito per le società per azioni (centoventimila euro) ovvero quando si superino due dei seguenti tre parametri:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Questi ultimi parametri devono essere superati per due esercizi consecutivi. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto

	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indi-	
	vidualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inol-	
	tre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affa-	
	ri.	
	I sindaci debbono adempiere i loro doveri con la professiona-	
	lità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono	
	responsabili della verità delle loro attestazioni e devono	
	conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno	
	conoscenza per ragione del loro ufficio.	
	Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per	
	i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sa-	
	rebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli	
	obblighi della loro carica.	
	Sono soggetti all'azione di responsabilità secondo le disposi-	
	zioni previste per gli amministratori, in quanto compatibili.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	

collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il collegio sindacale dura in carica tre anni e si compone da tre a cinque membri effettivi e di due supplenti. L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale, i membri effettivi e quelli supplenti, essi sono rieleggibili.

Quando incaricato del controllo contabile, nel collegio sindacale almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 34

CONTROLLO CONTABILE

Quando obbligatorio dovrà essere nominato, dall'assemblea dopo aver sentito il collegio sindacale, un revisore o una società di revisione a cui affidare il controllo contabile.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data

	dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:	
	1) verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi,	
	la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta ri-	
	levazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio.	
	Il revisore o la società incaricata del controllo contabile	
	può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al	
	controllo e può procedere ad ispezioni.	
	L'incarico di controllo contabile può essere revocato solo per	
	giusta causa, sentito il collegio sindacale. La delibera di	
	revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 35	
	La società cooperativa si scioglie per le seguenti cause:	
	a. decorso del termine;	
	b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di con-	
	seguirlo;	
	c. impossibilità di funzionamento o inattività continuata	
	dell'assemblea;	

	d. nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater e 2473	
	c.c.;	
	e. per deliberazione dell'assemblea;	
	f. perdita del capitale sociale.	
	Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di scio-	
	glimento, o procedimenti speciali di liquidazione.	
	Allo scioglimento consegue la liquidazione che avviene secondo	
	le regole ordinarie.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 36	
	Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci non-	
	ché il funzionamento tecnico ed amministrativo, ed il tratta-	
	mento economico dei soci e del personale dipendente possono	
	essere disciplinati dai regolamenti interni.	
	I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di ammini-	
	strazione e approvati dall'assemblea.	
	ARTICOLO 37	
	Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	ARTICOLO 38	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi	
	comprese quelle relative ai	
	rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un	

	tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento	
	del servizio di conciliazione della Camera di Commercio Indu-	
	stria Artigianato e Agricoltura di Sassari, con gli effetti	
	previsti dagli artt.38 ss D.Lgs. n. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come pre-	
	vista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunica-	
	zione della domanda, o nel diverso periodo che le parti con-	
	cordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regola-	
	mento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Indu-	
	stria Artigianato e Agricoltura di Sassari che provvederà alla	
	nomina degli arbitri.	
	Le controversie tra socio e cooperativa relative alla presta-	
	zione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.	
	ARTICOLO 39	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le nor-	
	me del vigente c.c. e delle leggi speciali sulla Cooperazione	
	e, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di società	
	a responsabilità limitata.	
	F.TO FARA PAOLA	
	F.TO MARTINA FIORI	
	F.TO ANDREA FIORI	
	F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO	

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.